

NORME DI PROCEDURA DISCIPLINARE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei Regolamenti U.N.I.R.E., nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di competizione leale, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso, in occasione delle gare, da parte dei cavalieri e guidatori, di sostanze e/o prodotti capaci di modificare le loro condizioni psicofisiche, alla somministrazione ai cavalli, durante l'addestramento, allenamento e impiego nell'attività sportiva, di sostanze che ne modificano le normali condizioni ed ai maltrattamenti degli stessi, all'uso della violenza fisica e al ricorso alle aggressioni verbali di quanti operano nel settore ippico, sono garantiti da specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del doppio grado di giurisdizione e del diritto di difesa dei soggetti ritenuti responsabili.
2. Le decisioni dei Commissari di riunione, delle Giurie, della Commissione di Disciplina di Prima Istanza e della Commissione di Disciplina di Appello hanno effetti nei confronti di tutti i soggetti sottoposti all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dall'UNIRE per la disciplina e l'amministrazione del settore cui sovrintende.

ARTICOLO 2 LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. L'azione disciplinare non può essere esercitata trascorso un anno dalla data di consumazione dell'illecito.
2. Se per il fatto è iniziata l'azione penale il termine indicato è sostituito dal termine di prescrizione applicabile al reato ipotizzato.

TITOLO II DEGLI ORGANI

ARTICOLO 3 GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Sono Organi di Giustizia:
 - a) i Commissari di Riunione (galoppo) e le Giurie (trotto);
 - b) la Procura della Disciplina;
 - c) la Commissione di disciplina di Prima Istanza;
 - d) la Commissione di Disciplina di Appello;
2. Gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia. I supporti organizzativi e strumentali sono assicurati dall'UNIRE.

3. Non possono esercitare le funzioni di Commissario di Riunione, di componenti della Giuria, di membri della Procura della Disciplina, di membro della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, e di membri della Commissione di Disciplina di Appello i Seguenti soggetti:

- a) i proprietari o comproprietari di scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attività;
- b) i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
- c) i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderie o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
- d) i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo, rilasciate dall'Ente;
- e) gli amministratori, i soci (persone fisiche o giuridiche), i dirigenti ed i dipendenti di Società di corse o di Associazioni di categoria;
- f) coloro che siano iscritti nell'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica;
- g) coloro che svolgono professioni o attività imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico;
- h) i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea retta e gli affini di 1° grado dei soggetti di cui ai precedenti punti.

4. Con riferimento ai commi e) e g) del precedente comma 3, ogni incompatibilità dovrà comunque cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme.

ARTICOLO 4 COMMISSARI DI RIUNIONE (GALOPPO) E GIURIE (TROTTO).

1. Sono organi che hanno il compito di controllare sul campo di corse l'applicazione ed il rispetto delle norme tecniche e disciplinari per ciascuna competizione nonché di irrogare le sanzioni di propria competenza così come stabilite nelle norme regolamentari.

2. I Commissari, i membri di Giuria ed i funzionari delle corse sono Giudici Sportivi.

3. I Commissari di Riunione e le Giurie ed i relativi Supplenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE che ne determina durata e composizione in base al numero dei campi di corse ed alla loro dislocazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE nomina, altresì, uno Starter (più un supplente), tre o più Commissari effettivi, di cui due funzionanti giornalmente secondo turni prestabiliti, nonché uno o più Commissari supplenti. Nomina, inoltre, per il trotto, tre o più membri di Giuria effettivi, di cui due funzionanti giornalmente secondo turni prestabiliti, nonché uno o più membri supplenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE stabilisce criteri di rotazione fra i Presidenti delle terne dei Commissari di Riunione e delle Giurie su vari ippodromi, nell'arco di ciascun anno e nel corso delle singole riunioni.

6. Il Segretario dalla Società di Corse od un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Collegio dei Commissari di Riunione e della Giuria.

7. I Commissari di Riunione e le Giurie accettano e giudicano le violazioni regolamentari verificatesi prima, durante e subito dopo lo svolgimento delle corse, applicano le sanzioni stabilite dal Regolamento Corse e, nei casi di maggiore gravità, dispongono il deferimento dei responsabili alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il relativo giudizio.

8. Nel caso di deferimento i provvedimenti sanzionatori adottati dai Commissari di Riunioni e dalle Giurie possono essere impugnati unitamente alla delibera della Commissione di Disciplina di Prima Istanza che si è pronunciata sul deferimento stesso. Se è stata richiesta dall'interessato la sospensione dell'esecutività del provvedimento sanzionatorio, sulla domanda provvede il Presidente della Commissione di Disciplina di Prima Istanza ovvero, in caso di assenza od impedimento dello stesso, chi ne ha assunto le funzioni, entro cinque giorni dalla presentazione della stessa, sulla base degli atti e senza necessità di sentire il richiedente. La mancata risposta alla domanda di sospensiva deve intendersi come diniego.

ARTICOLO 5 PROCURA DELLA DISCIPLINA.

1. I componenti la Procura della Disciplina sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
2. La Procura della Disciplina è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e da un massimo di **sei** sostituti Procuratori alla cui nomina procede il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Questi ultimi esercitano le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva e vengono scelti all'interno di profili aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica, fino ad un massimo di *sei* per il settore galoppo (piano, ostacoli ed altre forme di competizione ippica) e fino ad un massimo di *quattro* per il settore trotto. Tra di essi il procuratore può nominare due Vice Procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE designa il Segretario dell'Ufficio del Procuratore della Disciplina.
4. La Procura della Disciplina, in persona del Procuratore e dei suoi sostituti, svolge d'ufficio, o su segnalazione dei Commissari di Riunione o delle Giurie, su denuncia o su richiesta degli interessati e degli uffici dell'UNIRE, indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo e decide in merito alla archiviazione o al deferimento degli stessi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Svolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello.
5. Al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituti è conferito ogni più ampio potere di indagine ed allo stesso gli Uffici dell'Ente ed ogni soggetto tenuto all'osservanza del regolamento corse devono garantire la piena collaborazione.
6. Tutti i soggetti tenuti alla osservanza del Regolamento, quando sono convocati, debbono presentarsi dinanzi agli Organi della Disciplina. L'elusione di tale obbligo sarà sanzionato a norma di Regolamento.
7. Il Procuratore della Disciplina, all'esito delle indagini, promuove l'azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell'atto di incolpazione, ovvero dispone con decreto, l'archiviazione del procedimento, quando la notizia di illecito disciplinare risulti infondata .
8. Il decreto di archiviazione è revocato dal Procuratore della Disciplina, d'ufficio o su richiesta motivata di chiunque abbia interesse, quando si scoprono o sopravvengono nuove prove dell'illecito disciplinare.

9. Avverso il decreto del Procuratore della Disciplina che dispone o revoca l'archiviazione, ovvero rigetta la richiesta di riapertura delle indagini, non è ammessa alcuna impugnazione.

10. Il Procuratore della Disciplina può, in via d'urgenza e con decreto motivato, sospendere cautelatamente coloro i quali siano sottoposti a procedimento disciplinare, tenuto conto della natura e gravità dell'illecito. Il provvedimento cessa di avere effetto, se non è convalidato entro 30 giorni dalla sua adozione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Il provvedimento di sospensione cautelare è revocato d'ufficio o su richiesta dell'interessato, della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, quando risultino venuti meno i motivi che ne hanno determinato la adozione.

ARTICOLO 6 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA.

1. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede e fino ad un massimo di **sei** componenti nominati dal Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Questi ultimi scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso, il componente più anziano presente in seduta.

2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

3. I componenti della Commissione di Disciplina di Prima Istanza sono assistiti, nello svolgimento delle funzioni giudicanti, da un Segretario designato dall'UNIRE.

4. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza giuridica in composizione monocratica in ordine alle violazioni disciplinari contestate nell'atto di incolpazione del Procuratore della Disciplina. In caso di illeciti disciplinari commessi in occasione della disputa di corse TRIS, di violazioni della normativa sulle sostanze proibite relativa ai cavalli, ai cavalieri ed ai guidatori, nonché in caso di deferimento disposto dai Commissari di Riunione e dalle Giurie, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza giudica in composizione collegiale con la presenza del Presidente e di due componenti.

ARTICOLO 7 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO.

1. La Commissione di Disciplina di Appello è composta da un Magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede e fino a un massimo di **quattro** componenti, nominati dal Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il componente più anziano presente in seduta.

2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

3. I componenti della Commissione di Disciplina di Appello sono assistiti, nel corso delle sedute da un Segretario designato dall'UNIRE.

4. La Commissione di Disciplina di Appello giuridica in composizione collegiale con la presenza del Presidente e di due Componenti.

5. La Commissione di Disciplina di Appello giuridica in via definitiva sugli appelli avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Commissari di Riunioni e dalle Giurie, i decreti disciplinari e le deliberazioni adottate dalla Commissione di Disciplinari Prima Istanza.

TITOLO III DEI PROVVEDIMENTI

ARTICOLO 8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEI COMMISSARI DI RIUNIONE E DELLE GIURIE

1. I Commissari di Riunione e le Giurie, avuta notizia, d'ufficio o su segnalazione di uno dei Funzionari o Ispettori o Veterinari presenti all'ippodromo o su reclamo di chiunque ne abbia interesse, di una violazione regolamentare, dopo aver sentito, se necessario, chiunque può riferire in merito al fatto, convocano, ove necessario, il responsabile, gli contestano la violazione e comunque applicano, nei confronti dello stesso, le sanzioni previste nell'ambito della loro competenza.
2. I Commissari di Riunione e le Giurie non possono irrogare la sanzione della sospensione temporanea in misura superiore a quaranta giorni e della multa in misura superiore all'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. Qualora sia necessario un approfondimento delle indagini, volte ad accertare i fatti che hanno provocato l'intervento, i Commissari di Riunione e le Giurie, in vista dell'eventuale provvedimento disciplinare, possono riservarsi le conseguenti decisioni, rinviando la pronuncia di queste ultime non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione.
4. Tutte le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie che applicano sanzioni disciplinari devono essere motivate, con la indicazione, sia pure sintetica ma comunque esplicita, delle ragioni in base alle quali sono state adottate.
5. Nello scegliere il tipo o la misura della sanzione i Commissari di riunione e le Giurie devono tenere conto dei precedenti del punito.
6. Le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie sono immediatamente esecutive ed avverso le stesse può essere, dal punito, proposto appello, entro e non oltre otto giorni dalla loro comunicazione, dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, con espressa indicazione dei motivi e previo versamento, a pena di inammissibilità, di una somma a titolo di deposito nella misura stabilita annualmente dal consiglio di Amministrazione dell'Ente. Tale somma è triplicata in caso di richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento impugnato. In caso di accoglimento anche parziale dell'appello, la somma versata a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.
7. Se nella impugnazione è chiesta la sospensione della esecutività del provvedimento, sulla domanda decide il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello ovvero, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, chi ne assume le funzioni, entro cinque giorni della ricezione della impugnazione sulla base degli atti e senza necessità di sentire l'appellante fissando contestualmente la data della trattazione nel merito. La mancata risposta alla domanda di sospensiva deve intendersi come diniego.
8. L'appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie contenenti apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi allo svolgimento delle corse ed al rendimento dei cavalli è ammesso esclusivamente per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse.

ARTICOLO 9 PROVVEDIMENTO DI DEFERIMENTO DEI COMMISSARI DI RIUNIONE E DELLE GIURIE.

1. I Commissari di Riunione e le Giurie, per i fatti che, a giudizio degli stessi, siano punibili più gravemente, deferiscono il responsabile dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.
2. Il provvedimento di deferimento deve essere compilato al più presto, preferibilmente entro il

termine di cui al successivo comma 2, con la succinta indicazione dei fatti e delle norme disciplinari violate.

3. Il provvedimento di deferimento è, successivamente, consegnato al deferito preferibilmente entro il termine di 60 minuti dall'arrivo dell'ultima corsa della giornata.

Qualora il provvedimento non sia stato consegnato nel termine di cui al capoverso precedente e nel caso in cui i Commissari di Riunione e le Giurie, a norma dell'articolo 8, comma 3, si siano riservati di approfondire le indagini, il provvedimento di deferimento eventualmente adottato potrà essere consegnato al deferito entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione regolamentare.

Subito dopo la consegna ed anche nel caso in cui la stessa risulti impossibile per qualsivoglia ragione il provvedimento di deferimento deve essere affisso in apposita bacheca nella Sala delle bilance ovvero nella segreteria della Società di Corse fino al termine della successiva giornata di corse.

Se il deferimento ha luogo nell'ultima giornata di corse della Riunione l'affissione dovrà essere eseguita, per sette giorni, in apposita bacheca installata nella segreteria delle Società di Corse. In caso di mancata consegna, il provvedimento di deferimento s'intende conosciuto dall'interessato in virtù dell'avvenuta esposizione in uno dei luoghi indicati nei precedenti capoversi.

4. I Commissari di Riunione e le Giurie, entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di deferimento, debbono inoltrare tramite il Segretario del Collegio di cui all'articolo 4, comma 6, via fax, telegramma o con raccomandata espressa, il provvedimento stesso, con la completa motivazione e con tutti gli atti assunti, alla segreteria della Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

5. Il Presidente della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, pervenuti gli atti, fa inoltrare avviso di deposito degli stessi al Procuratore della Disciplina ed al deferito presso il domicilio risultante dagli atti dell'Ente, con la espressa menzione della facoltà per quest'ultimo di inviare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso, memoria difensiva e di chiedere di essere sentito personalmente in merito ai fatti che hanno portato al deferimento.

6. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza, letti gli atti trasmessi dai Commissari di Riunione e della giuria, le eventuali note difensive del deferito e le conclusioni scritte del Procuratore della Disciplina decide sul deferimento con deliberazione immediatamente esecutiva.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha facoltà di procedere, ad atti istruttori e deve sentire il deferito che ha richiesto l'audizione nelle forme e nei termini di cui al comma 5. In tale caso fa dare avviso al Procuratore della Disciplina ed al deferito del giorno e dell'ora del compimento degli atti istruttori ovvero della audizione di quest'ultimo. I verbali degli atti di istruzione compiuti e della audizione del deferito sono messi a disposizione delle parti che possono estrarne copia.

7. Avverso la deliberazione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza può essere proposto appello dal Procuratore della Disciplina e dall'interessato entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa con espressa indicazione dei motivi, a pena di inammissibilità. L'atto di appello, se proposto dalla parte privata, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, del versamento di una somma a titolo di deposito nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Tale somma è triplicata in caso di richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento impugnato. In caso di accoglimento anche parziale dell'appello, la somma versata a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.

8. Se nella impugnazione è stata richiesta dall'interessato la sospensione della esecutività della delibera, sulla domanda provvede il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, ovvero, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, chi ne ha assunto le funzioni, entro cinque giorni dalla ricezione della impugnazione, sulla base degli atti e senza necessità di sentire l'appellante. La mancata risposta alla domanda di sospensiva deve intendersi come diniego.

ARTICOLO 10
TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEI COMMISSARI DI
RIUNIONE E DELLE GIURIE AL PROCURATORE DELLA
DISCIPLINA.

1. I Commissari di Riunione e le Giurie, quando vengono a conoscenza di un illecito disciplinare per accertare il quale sono necessarie speciali indagini, trasmettono la notizia, con gli eventuali atti urgenti assunti, al Procuratore della Disciplina, per lo svolgimento delle stesse e le determinazioni in merito al promovimento dell'azione disciplinare.

TITOLO IV
DEI PROCEDIMENTI

CAPO I
PROCEDIMENTI SPECIALI

ARTICOLO 11
GIUDIZIO PER DECRETO DISCIPLINARE

1. Il Procuratore della disciplina, concluse le indagini, quando ritiene che, per la violazione regolamentare accertata, può essere irrogata all'incolpato la sola sanzione della multa, in misura non superiore all'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, richiede alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, trasmettendogli gli atti assunti, la emissione del decreto disciplinare.
2. Nella richiesta il Procuratore della Disciplina deve indicare l'entità della multa da applicarsi all'incolpato.
3. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza, pervenuta la richiesta, quando ritiene di accoglierla, emette decreto disciplinare, altrimenti restituisce gli atti al Procuratore della Disciplina affinché proceda nelle forme ordinarie.
4. In tale caso, il relativo giudizio sarà fissato dinnanzi ad un giudice diverso da quello che ha rigettato la richiesta di decreto disciplinare.

ARTICOLO 12
REQUISITI DEL DECRETO DISCIPLINARE.

1. Il decreto disciplinare contiene:
 - a) la generalità e la qualifica dell'incolpato;
 - b) l'enunciazione del fatto e delle norme regolamentari violate;
 - c) una concisa motivazione in ordine alla responsabilità disciplinare dell'incolpato ed alla entità della multa irrogatagli;
 - d) il dispositivo;
 - e) l'avviso all'incolpato che, nel termine di otto giorni dalla comunicazione del decreto, potrà, personalmente od a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello, con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento di una somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - f) l'espressa menzione che, in caso di mancata proposizione dell'appello, il decreto disciplinare diverrà irrevocabile;
 - g) la data e la sottoscrizione del giudice che lo ha emesso. Copia del decreto disciplinare è comunicata al Procuratore della Disciplina.

ARTICOLO 13
GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO IL DECRETO DISCIPLINARE.

1. Il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, pervenuta l'impugnazione, se non deve dichiarare la stessa inammissibile, perché fuori termine, per omessa espressa esplicazione dei motivi o per omesso versamento della somma in deposito, fissa la data della seduta di trattazione e ne fa dare avviso al Procuratore della Disciplina ed all'appellante, nel domicilio dichiarato nell'atto di gravame ovvero in quello risultante all'Ente, nonché al difensore dello stesso eventualmente nominato.
2. Il termine per comparire non può essere inferiore a dieci giorni dalla ricezione dell'avviso. Durante il termine per comparire l'appellante può esaminare gli atti, estrarne copia e presentare motivi aggiunti.
3. nella seduta di trattazione dell'appello, dopo la relazione del componente designato del Presidente o di quest'ultimo, prendendo la parola il Procuratore della Disciplina e l'appellante o il suo difensore.
4. Terminata la discussione, la Commissione di Disciplina di Appello annulla, conferma o riforma il decreto disciplinare, ovvero adotta i provvedimenti ritenuti adeguati.
5. In caso di accoglimento anche parziale del gravame, la somma versata dall'appellante a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.

CAPO II
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

ARTICOLO 14
ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI.

1. Pervenuti gli atti, il Presidente della Commissione di Disciplina di Prima Istanza designa, per la trattazione del procedimento, sé medesimo o uno degli altri componenti, ovvero il Collegio, in base ai criteri di competenza per materia di cui all'articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 15
FISSAZIONE DELL'UDIENZA.

1. A seguito della assegnazione del procedimento, il Giudice o il Presidente del Collegio fissa la data di trattazione dello stesso e ne fa dare avviso: mediante raccomandata r.r., fax, telegramma od altro mezzo equipollente al Procuratore della Disciplina, all'incolpato, nonché al difensore dello stesso eventualmente nominato. All' incolpato, unitamente all'avviso è comunicato, anche l'atto di incolpazione formulato dal Procuratore della Disciplina.
2. Il termine per comparire non può essere inferiore a quello di 15 giorni liberi della ricezione della comunicazione di cui sopra, salvo espressa rinuncia delle parti. Durante il termine per comparire, l'incolpato e/o il suo difensore possono prendere visione ed estrarre copie degli atti, produrre documenti e memorie.
3. Quando le parti intendono fare esaminare consulenti tecnici, li presentano direttamente all'udienza.

ARTICOLO 16
SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA.

1. Preliminarmente il Giudice o il Presidente del Collegio procede alla verifica della regolarità delle comunicazioni degli avvisi della udienza alle parti e, qualora lo ritenga necessario, ne dispone la rinnovazione per altra udienza che contestualmente indica.

2. Successivamente, il Giudice o il Presidente del Collegio interroga l'incolpato, che ne faccia richiesta, in merito al fatto contestatogli e provvede ad assumere le prove ritenute ammissibili ed influenti, iniziando, salvo diverso accordo fra le stesse, da quelle proposte dal Procuratore della Disciplina.
3. Il Giudice od il Collegio procede, su richiesta di parte o d'ufficio, al compimento di ulteriori atti istruttori, quando li ritenga indispensabili ai fini del decidere.
4. Qualora nel corso della udienza emergano altri fatti a carico dello incolpato od il concorso dello stesso con altri nell'illecito e non ve ne sia menzione nell'atto di incolpazione, il Giudice o il Presidente del Collegio rimette gli atti al Procuratore della Disciplina per la nuova istruttoria, fissando un termine non superiore a sessanta giorni per il suo svolgimento.
5. Il giudizio in corso, ove appaia necessario, viene sospeso sino alla scadenza di tale termine, anche per consentire la eventuale riunione dei procedimenti.
6. Terminata la assunzione delle prove, il Procuratore della Disciplina, l'incolpato o il suo difensore formulano ed illustrano le rispettive conclusioni.
7. Nel corso della seduta di trattazione del procedimento il Giudice od il Collegio è assistito dal Segretario che redige il relativo verbale. Quest'ultimo previa sottoscrizione del Giudice o del Presidente del Collegio è acquisito agli atti del procedimento.

ARTICOLO 17 DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE.

1. Terminata la discussione, il Giudice od il Collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare. In caso di composizione collegiale, la delibera è presa a maggioranza dei voti.
2. La decisione, qualora non è deliberata, motivata e letta in udienza, deve essere pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione entro venti giorni dall'udienza medesima.

ARTICOLO 18 COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELLA DECISIONE.

1. La lettura del provvedimento in udienza, con la sua completa motivazione, equivale, nei confronti delle parti presenti alla comunicazione dello stesso.
2. In caso di assenza delle parti o quando la decisione o la motivazione del provvedimento risulti differita, a cura del segretario della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, è comunicato il testo integrale del provvedimento alle parti, nel domicilio risultante agli atti, ai loro difensori ed al Procuratore della Disciplina.

CAPO III PROCEDIMENTO D'APPELLO

ARTICOLO 19 APPELLO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA.

1. Avverso la deliberazione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza possono proporre appello l'interessato ed il Procuratore della Disciplina, con espressa indicazione, a pena di inammissibilità, dei motivi.
2. Il termine per proporre appello è, a pena di inammissibilità, quello di otto giorni dalla lettura della delibera in udienza, con la sua completa motivazione, per le parti presenti, ovvero dalla comunicazione dello stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2.
3. L'atto di appello deve essere accompagnato, se proposto dalla parte privata, a pena di inammissibilità, dal versamento di una somma, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, a titolo di deposito. Tale somma è triplicata in caso di richiesta di sospensiva della esecutività della delibera impugnata. In caso di accoglimento anche parziale

dell'appello, la somma versata a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.

ARTICOLO 20 FISSAZIONE DELL'UDIENZA.

1. Il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, pervenuto l'atto di impugnazione, con tutti gli atti del procedimento di prima istanza, se non deve dichiarare lo stesso inammissibile perché fuori termine, per omessa espressa indicazione dei motivi o per mancato versamento della somma in deposito, fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti interessate, ai loro difensori ed al Procuratore della Disciplina mediante raccomandata r. r. , fax, telegramma od altro mezzo equipollente. Il termine per comparire non può essere inferiore a quello di 10 giorni liberi della ricezione dell'avviso, salvo espressa rinuncia delle parti. Durante il termine per comparire l'appellante può esaminare gli atti ed estrarne copia.
2. Se con l'appello è stata formulata richiesta dall'interessato di sospensione dell'esecutività della delibera della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sulla stessa decide il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello ovvero, in caso di assenza od impedimento dello stesso, chi ne ha assunto le funzioni, entro cinque giorni dalla presentazione del gravame. La mancata risposta alla domanda di sospensiva deve intendersi come diniego.

ARTICOLO 21 SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA.

1. Nella seduta di trattazione, un componente del collegio designato dal Presidente ovvero quest'ultimo svolge la relazione. Subito dopo prendono la parola il rappresentante della Procura della Disciplina e l'appellante o il suo difensore
2. La Commissione di Disciplina di Appello giudica sulla base degli atti acquisiti nel procedimento dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.
3. La Commissione di Disciplina di Appello, può procedere all'assunzione delle prove non ammesse dal giudice di prima istanza quando ne riconosca la rilevanza ai fini del decidere.
4. Terminata la discussione, il Giudice od il Collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare. In caso di composizione collegiale, la delibera è presa a maggioranza dei voti.
5. La decisione, qualora non è deliberata, motivata e letta in udienza, deve essere pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione entro venti giorni dall'udienza medesima.
6. Nel corso della seduta di trattazione dell'appello, la Commissione è assistita dal segretario che redige il relativo verbale. Quest'ultimo, previa sottoscrizione del Presidente, è acquisito agli atti del procedimento.

CAPO IV REVOCAZIONE

ARTICOLO 22 CASI DI REVOCAZIONE

1. Le deliberazioni pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
 - a) se si è giudicato in base a prove dichiarate false, con sentenza passata in giudicato, dopo la deliberazione oppure che la parte ignorava essere state dichiarate tali prima della deliberazione;
 - b) se dopo la deliberazione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore.

ARTICOLO 23
PROCEDIMENTO E COMPETENZA

1. Sulla domanda di revocazione decide la Commissione di Disciplina d'Appello.
2. Al giudizio di revocazione si applicano le norme di procedura previste per i giudizi innanzi alla Commissione di disciplina di Appello, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
3. La domanda di revocazione si propone con ricorso da depositare, entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui all'art. 22, nella segreteria della Commissione di Disciplina d'Appello.
4. La deliberazione che definisce il giudizio di revocazione non è soggetta a gravame, neppure per revocazione.